



# COMUNE DI POSCHIAVO

---

## **MESSAGGIO PER LA VOTAZIONE COMUNALE DEL 28 SETTEMBRE 2025 RIGUARDANTE**

**la revisione totale della legge comunale concernente il  
promovimento dell'allevamento del bestiame bovino e  
minuto del 2 febbraio 1964**

(approvato dal Consiglio comunale il 7 gennaio 2025 e dalla Giunta comunale il 27 gennaio 2025)

## Indice

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | PREMESSA .....                                     | 3 |
| 2. | SCOPO DELLA REVISIONE E MODIFICHE PRINCIPALI ..... | 3 |
| 3. | CONCLUSIONE E PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE ..... | 4 |
| 4. | ALLEGATI .....                                     | 5 |

Care Conciittadine e cari Conciittadini

È con piacere che, in vista della votazione del 28 settembre 2025, vi trasmettiamo il messaggio inerente alla revisione totale della legge comunale concernente il promovimento dell'allevamento del bestiame bovino e minuto del 2 febbraio 1964.

## **1. Premessa**

La legge comunale concernente il promovimento dell'allevamento del bestiame bovino e minuto, approvata dalla popolazione il 2 febbraio 1964, nel frattempo è diventata obsoleta. Le Autorità riconoscono il settore agricolo come una componente rilevante per lo sviluppo socioeconomico del Comune. Questo ha mosso le Autorità ad elaborare una nuova legge per regolare i rapporti fra il Comune e il settore agricolo, in modo da avere una base legale aggiornata alle nuove esigenze agricole e alle mutate condizioni quadro a livello federale. Nell'allestimento di una proposta di legge, oltre al coinvolgimento di esperti esterni, è stata coinvolta in consultazione anche l'Associazione Agricola Poschiavo.

La nuova legge sull'agricoltura che viene proposta funge da base legale per tutte le ordinanze o tutti i regolamenti in materia agricola emessi dal Comune di Poschiavo. La legge in oggetto evita di entrare in particolari che, a breve, potrebbero diventare obsoleti e quindi richiederebbero delle modifiche ma cerca di rispondere alle necessità del ramo agricolo, definendo le basi. I dettagli sono definiti nell'ordinanza oppure in singoli regolamenti, in parte, ancora da formulare.

## **2. Scopo della revisione e punti principali**

La nuova legge sull'agricoltura va ad abrogare la legge comunale concernente il promovimento dell'allevamento del bestiame bovino e minuto, riprendendo alcune richieste avanzate dall'Associazione Agricola Poschiavo. Tramite questa nuova base legale comunale, si vuole promuovere l'agricoltura poschiavina in aggiunta alle disposizioni legali federali e cantonali, segnatamente con il versamento di contributi comunali al settore agricolo nel rispetto delle competenze finanziarie definite nella Costituzione comunale. Queste misure, a sostegno dell'agricoltura, vengono finanziate dall'erario comunale ed inserite nel preventivo approvato dalla Giunta comunale. La legge prevede il finanziamento di progetti concreti tramite versamenti forfettari e contributi annui ricorrenti, sulla base di determinate prestazioni nel contesto di attività agricole sul territorio comunale. La legge elenca una serie di possibili misure da sostenere che puntano ad un uso razionale delle risorse e ad una collaborazione fra settori come ad esempio la formazione, l'educazione, la produzione alimentare indigena ed il turismo. La decisione di sussidiare un progetto o meno è di competenza del Consiglio comunale.

Nella nuova legge, il Comune riconosce l'importanza della cura del paesaggio e delle superfici agricole e, laddove possibile, sostiene il recupero di terreni dismessi. D'altro canto, il Comune vincola il settore agricolo ad un uso delle superfici in modo sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale. La nuova legge sull'agricoltura regola anche le modalità per l'utilizzo del territorio comunale, mirando a prevenire i conflitti tra i diversi gruppi d'interesse e a garantire una ripartizione equa dell'uso del suolo di proprietà comunale tra le aziende agricole. A tale scopo, è stato istituito il regolamento per l'aggiudicazione e l'affitto di fondi adibiti all'agricoltura di competenza del Consiglio comunale. La nuova legge migliora, quindi, la base giuridica su cui si fonda questo regolamento.

La Giunta comunale nomina, quale organo tecnico in questioni agricole a sostegno del Consiglio comunale per l'applicazione della legge, una commissione permanente per l'agricoltura composta da 5 membri rappresentanti vari ambiti locali. Il responsabile comunale dell'ufficio dell'agricoltura ed il capo dipartimento responsabile partecipano ai lavori della commissione con voto consultivo. La composizione e i compiti della suddetta commissione sono regolati all'articolo 11. Questa commissione permanente è comparabile con l'attuale Commissione pascoli.

### **3. Conclusione e proposta della Giunta comunale**

Considerato quanto esposto, la Giunta comunale raccomanda vivamente agli aventi diritto di voto di voler approvare la nuova legge sull'agricoltura del Comune di Poschiavo e di abrogare la legge comunale concernente il promovimento dell'allevamento del bestiame bovino e minuto del 2 febbraio 1964.

Il Consiglio comunale, all'unanimità, ha approvato la revisione della legge. La Giunta comunale con 11 favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti ha pure approvato la revisione.

Vogliate gradire, stimate Concittadine e stimati Concittadini, l'espressione della nostra massima stima.

### **4. Allegati**

- Legge sull'agricoltura del Comune di Poschiavo
- Ordinanza della legge sull'agricoltura del Comune di Poschiavo

Poschiavo, 27 gennaio 2025

Per la Giunta comunale:  
Il Presidente: Enio Pagnoncini  
Il Cancelliere: Michele Zanetti

# Legge sull'agricoltura del Comune di Poschiavo

(approvata dal popolo il 28 settembre 2025)

---

91.00

## I. Disposizioni generali

- Art. 1.** <sup>1</sup> Il Comune di Poschiavo promuove l'agricoltura indigena con misure proprie, in aggiunta a quelle previste dalla legislazione cantonale e federale. Il Comune promuove, con misure concrete e contributi comunali, la gestione sostenibile dal lato economico, sociale ed ambientale delle superfici agricole e alpestri sul proprio territorio. *Scopo*
- <sup>2</sup> In particolare, viene sostenuta la gestione aziendale nel rispetto dell'ambiente e degli animali, adeguata allo sviluppo sostenibile dell'agricoltura e alla cura del paesaggio.
- Art. 2.** Hanno diritto ai contributi comunali i gestori di aziende agricole definite dalla legislazione federale sulla terminologia agricola che, secondo la legislazione federale, adempiono ai requisiti cantonali e federali per l'ottenimento di pagamenti diretti all'agricoltura, nonché le associazioni, cooperative e organizzazioni a vocazione agricola (intesa come settore primario) con sede nel Comune di Poschiavo. *Diritto ai contributi comunali*

## II. Gestione del territorio

- Art. 3.** <sup>1</sup> Il Comune riconosce l'importanza della preservazione dei terreni idonei all'utilizzo agricolo (superficie agricola utile e superfici d'estivazione) a favore dell'economia agricola. Laddove possibile, i terreni dismessi possono essere recuperati all'utilizzo agricolo, premesse le disposizioni del diritto superiore. *Conservazione del territorio agricolo e delle aziende agricole*
- <sup>2</sup> Le regole per la preservazione del territorio agricolo sono definite dalla legislazione speciale a livello federale e cantonale.
- <sup>3</sup> Lo sfruttamento dei terreni agricoli deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti e deve privilegiare, nell'ordine, le produzioni vegetali direttamente utilizzabili per l'alimentazione umana, altre produzioni che contribuiscono all'alimentazione umana e, in aggiunta, gestioni di superfici volte ad assicurare la produzione di beni non alimentari (p.es. la biodiversità, stabilità idrogeologica ed altro).
- Art. 4.** Il Comune promuove l'equa ripartizione dello sfruttamento del suolo di proprietà comunale fra le aziende agricole. Le modalità d'affitto di particelle situate nelle SAU (superficie agricola utile) sono regolate dal Consiglio comunale attraverso il Regolamento per l'aggiudicazione e l'affitto di fondi adibiti all'agricoltura. L'utilizzo delle superfici pascolabili non SAU è regolato nella Legge comunale sui pascoli e dal rispettivo regolamento. *Affitto dei terreni agricoli di proprietà del Comune*

Art. 5. <sup>1</sup> L'uso da parte del Comune di superfici di sua proprietà per manifestazioni pubbliche autorizzate o per altri scopi è ammissibile nel pieno rispetto dell'ambiente. Al termine dell'uso, la superficie deve essere riconsegnata allo stato antecedente. *Gestioni di possibili conflitti fra le attività agricole e altre attività*

<sup>2</sup> Diritti e doveri derivanti dall'utilizzo a scopi agricoli d'infrastrutture e rifugi di proprietà del Comune di Poschiavo è regolato in appositi regolamenti e nella pianificazione territoriale

<sup>3</sup> Dove necessario il Consiglio comunale emana regolamenti specifici al fine di regolare la gestione del comprensorio agrosilvopastorale da parte dell'agricoltura e l'utilizzo del territorio comunale (prati, campi e pascoli) da parte di altri settori e istituzioni.

### III. Misure di sostegno

Art. 6. Il Comune sostiene le attività dell'organizzazione di categoria rappresentante il settore agricolo con un contributo fisso annuo, indicizzato, di CHF 10'000.00. *Sostegno alle organizzazioni contadine*

Art. 7. Il Comune, nel rispetto delle competenze finanziarie definite nella Costituzione, può promuovere e sostenere con contributi comunali ricorrenti o una tantum: *Contributi comunali ricorrenti e una tantum*

- manifestazioni pubbliche come, ad esempio, mostre di bestiame ed esposizioni agricole, eventi "brunch" e fattorie didattiche con itinerario educativo per le scuole;
- prestazioni di utilità collettiva come, ad esempio, difesa dalle piante infestanti (neofite), difesa dagli animali invasivi, ripristino di terreni agricoli dismessi (prati e pascoli) cura e decespugliamento dei pascoli e cura dei biotopi;
- misure collettive in sostegno alle produzioni agricole come, ad esempio, la promozione di produzioni vegetali e animali dei prodotti indigeni biologici a sostegno delle filiere agroalimentari nostrane, misure sanitarie e zootecniche;
- progetti innovativi (o lavori preparatori per gli stessi) che servono a promuovere e rafforzare la collaborazione e la ricerca di sinergie con altri settori produttivi, rafforzare la collaborazione intersettoriale, promuovere la produzione e la lavorazione ecologica di prodotti indigeni tradizionali e servire al sostegno di misure di collaborazione all'interno della filiera agroalimentare.

Art. 8 <sup>1</sup> I contributi comunali una tantum vengono elargiti su richiesta degli aventi diritto al contributo. La Giunta comunale stabilisce le modalità per la concessione di contributi comunali una tantum in un'ordinanza. *Richiesta di contributi comunali una tantum*

<sup>2</sup> Non vengono concessi contributi comunali una tantum per progetti e/o misure di particolare valenza strategica e comunale che vengono già sostenuti dal Comune tramite la legge comunale sul promovimento delle opere pubbliche, altre leggi o ordinanze comunali oppure attraverso altri contributi comunali.

#### **IV. Finanziamento**

- Art. 9.* Le misure a sostegno dell'agricoltura previste dalla presente legge vengono finanziate dall'erario comunale. Su proposta del Consiglio comunale, la Giunta comunale fissa ogni anno nel preventivo la somma complessiva da destinare a scopi agricoli. Valgono le competenze finanziarie definite dalla Costituzione comunale. *Disposizioni generali*

#### **V. Organi esecutivi**

- Art. 10.* Il Consiglio comunale vigila sull'osservanza della presente legge e assegna, in base al preventivo, i contributi all'agricoltura. La decisione di sussidiare un progetto o meno è di competenza del Consiglio comunale. *Consiglio comunale*
- Art. 11.* La Giunta comunale nomina una commissione permanente per l'agricoltura. Essa è composta da due rappresentanti del settore agricolo, da un rappresentante ciascuno del turismo, delle foreste, della caccia. Il responsabile dell'ufficio dell'agricoltura del Comune e il capodipartimento responsabile dell'agricoltura sono membri della commissione con voto consultivo. *Commissione per l'Agricoltura (CpA)*

La commissione si costituisce da sé e rimane in carica per un periodo di quattro anni, che collimano con la legislatura.

La Commissione per l'Agricoltura ha i seguenti compiti:

- a) organo di consulenza tecnica in questioni agricole su richiesta del Consiglio comunale;
- b) valutazione delle richieste di sostegno secondo le normative della presente legge e i rispettivi regolamenti d'attuazione con relative proposte, a mano del Consiglio comunale.
- c) monitoraggio e controllo dell'efficienza nell'applicazione delle misure di sostegno adottate e l'elaborazione di eventuali modifiche a mano del Consiglio comunale.
- d) altri compiti nel campo dell'agricoltura assegnati dal Consiglio comunale alla Commissione per l'Agricoltura.

#### **VI. Disposizioni finali**

- Art. 12.* <sup>1</sup> Chi viola intenzionalmente o per negligenza la presente legge, le relative disposizioni d'attuazione e le decisioni del Consiglio comunale prese in applicazione delle stesse, rispettivamente fa un uso improprio dei contributi ricevuti oppure ottiene illegalmente dei sussidi, viene punito con una multa da CHF 200.00 fino a CHF 5'000.00. *Sanzioni*

<sup>2</sup> A margine delle sanzioni di cui sopra, il Consiglio comunale può ridurre o respingere definitivamente l'istanza di richiesta di contributi se il richiedente ha ommesso o falsificato intenzionalmente o per negligenza le informazioni relative alla richiesta di contributo.

- Art. 13.* Le decisioni del Consiglio comunale possono essere impugnate entro 30 giorni della notifica scritta con ricorso al Tribunale d'appello cantonale. *Rimedi legali*
- Art. 14.* Il Consiglio comunale determina l'entrata in vigore di questa legge approvata da parte del popolo, al più tardi entro il 1° gennaio dell'anno seguente dalla data di votazione. *Entrata in vigore*

La legge comunale concernente il promovimento dell'allevamento del bestiame bovino e minuto del 2 febbraio 1964 è abrogata con l'entrata in vigore di questa normativa.



# Ordinanza della legge sull'agricoltura del Comune di Poschiavo

91.11

(approvata dalla Giunta comunale il 27.01.2025)

---

## I. Disposizioni generali

- Art. 1.** L'ordinanza della Legge sull'agricoltura del Comune di Poschiavo (LagrP) definisce l'applicazione operativa della LagrP al fine di agevolare un raggiungimento efficace dello scopo definito. *Scopo*
- Art. 2.** <sup>1</sup> Fra lo svolgimento delle attività agricole e di altre attività quali attività forestali, l'utilizzo e la manutenzione delle strade, la realizzazione di infrastrutture non agricole in zona agricola, il campeggio, le attività cinofile, l'escursionismo e la pratica del mountain bike, dello sci fuori pista e dello sci di fondo (elenco non esaustivo) possono sorgere dei conflitti. Il Consiglio comunale se lo ritiene necessario può chiedere il supporto tecnico alla commissione per l'agricoltura al fine di risolvere i conflitti. *Gestioni di possibili conflitti fra le attività agricole e altre attività*
- <sup>2</sup> In caso di esecuzione di lavori sul suolo coltivato (campi, prati e pascoli), i coltivatori devono essere informati dal proprietario del terreno, dagli uffici comunali, cantonali o altri uffici preposti alla progettazione e direzione lavori. Prima dell'inizio dei lavori devono essere concordate le modalità delle operazioni, le misure di riqualifica del suolo dopo gli interventi e gli indennizzi per il mancato raccolto in base alla prassi vigente dei consulenti agricoli. La realizzazione e rifinitura dei lavori, dove possibile, deve agevolare una gestione futura ottimale del suolo tramite misure adeguate di bonifica.
- <sup>3</sup> La Commissione per l'agricoltura può inoltre proporre al Consiglio comunale di aggiornare o abrogare convenzioni o accordi non più pertinenti.

## II. Misure di sostegno

- Art. 3.** Il Comune sostiene, quale organizzazione di categoria, l'Associazione agricola Poschiavo (AAP). Il contributo fisso annuo di CHF 10'000.00 (base gennaio 2023: 100%) è indicizzato all'indice nazionale dei prezzi al consumo. L'adeguamento avviene ogni cinque anni se l'indice ha subito una variazione di almeno il 5%. *Sostegno alle organizzazioni contadine*
- Art. 4.** <sup>1</sup> Il Comune può elargire contributi ordinari ricorrenti per promuovere e sostenere attività e progetti giusta l'art. 7 LagrP. *Contributi comunali ordinari ricorrenti*
- <sup>2</sup> I contributi ordinari ricorrenti, il cui andamento è simile di anno in anno, sono approvati dalla Giunta comunale con il preventivo. La competenza d'approvazione delle fatture è dell'amministrazione comunale.

- Art. 5. <sup>1</sup> Le richieste di contributi una tantum giusta l'art. 8 LagrP, vanno inoltrate tramite modulo ufficiale, definito dall'Ufficio comunale per l'agricoltura e scaricabile dal sito [www.poschiavo.ch](http://www.poschiavo.ch), alla Commissione comunale per l'agricoltura (CpA). *Richiesta di contributi comunali una tantum*
- <sup>2</sup> La Commissione comunale per l'Agricoltura (CpA) valuta le richieste contenute nel dossier e formula delle raccomandazioni a mano del Consiglio comunale. Per lo svolgimento della valutazione la CpA può sentire le persone che hanno elaborato il dossier.
- <sup>3</sup> La richiesta dei contributi comunali deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori.
- <sup>4</sup> Sulla base di quanto ricevuto, il Consiglio comunale delibera in merito alle richieste ed elabora il preventivo a mano della Giunta riguardante la concessione di contributi una tantum secondo la LagrP.
- Art. 6. La Commissione comunale per l'Agricoltura (CpA) è composta da sette membri, come stabilito dall'art. 11 LagrP. Nella LagrP sono elencati i settori rappresentati nella CpA. I due rappresentanti del settore agricolo sono proposti dall'Associazione agricola Poschiavo (AAP). Se membri della Giunta comunale fanno parte dei settori elencati, è auspicabile che gli stessi siano nominati nella CpA in rappresentanza del loro settore d'appartenenza. *Commissione per l'Agricoltura (CpA)*
- Art. 7. I motivi di esclusione e di ricusa sono regolati dalla Costituzione comunale. *Motivi di ricusa*
- Art. 8. Questa ordinanza entra in vigore il XXXX. *Entrata in vigore*